

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107
40137 BOLOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271¹
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Riferimenti normativi:

Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021

Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si riferisce ad una delle certificazioni comprovanti:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
- l'effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Tale obbligo si ricorda che non trova applicazione nei confronti dei soggetti in condizione di esenzione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

E' stato disposto in ambito lavorativo che dal 15 ottobre 2021:

1. a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni per il cui personale vige l'obbligo della certificazione (art. 9 quinquies, comma 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
2. a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge una attività lavorativa nel settore privato (art. 9 septies, comma 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
3. a carico di chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (art. 9 septies, comma 1, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021).

E' competenza del datore di lavoro verificare il possesso del Green pass.

Tali controlli possono essere eseguiti al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro individuando inoltre, con atto formale, i soggetti delegati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso.

¹ C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205

Si pone a tal fine particolare attenzione sulla raccolta e conservazione delle informazioni su tale aspetto, in ragione della quale si raccomanda ai sigg.ri Clienti di rivolgersi ai rispettivi professionisti incaricati in materia di privacy.

L'accertamento deve avvenire con le modalità previste ai sensi dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, per cui *“La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione”* normativamente prevista, che consente esclusivamente di verificare la **validità**, l'**autenticità** e l'**integrità** della certificazione, e di conoscere le **generalità** dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Sanzioni

A carico del datore di lavoro che ometta di accertare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, inclusa l'individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso, è applicabile la **sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000**, di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Obblighi per i lavoratori

Ai lavoratori che riferiscono di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro è applicabile la **sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500**, di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Inoltre, sono **considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Per le imprese con **meno di 15 dipendenti**, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può procedere con un'assunzione in sostituzione del lavoratore assente e sospendendo lo stesso lavoratore assente per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il sopraccitato termine del 31 dicembre 2021.

Si rimane a disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti.

Studio Cimino